

**DELIBERAZIONE 27 SETTEMBRE 2022**

**450/2022/R/EEL**

**DEFINIZIONE DEL MECCANISMO AUTOMATICO PER IL RECUPERO DEGLI IMPORTI DOVUTI E NON VERSATI DA PARTE DEI GESTORI DI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI A SEGUITO DELLA RITARDATA APPLICAZIONE DELLA REGOLAZIONE VIGENTE IN MATERIA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1220<sup>a</sup> riunione del 27 settembre 2022

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2009;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 154, come convertito dalla legge 29 novembre 2015, n. 189;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, cd. Collegato ambientale;
- il decreto-legge cd. milleproroghe 30 dicembre 2016, n. 244, come convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (di seguito: decreto-legge 244/16);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (di seguito: decreto legislativo 463/99);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come integrato e modificato dal decreto legislativo 463/99 (di seguito: d.P.R. 235/77);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010;
- la Nota integrativa della Commissione Europea del 22 gennaio 2010 in materia di mercati *retail*, relativa a chiarimenti nell'interpretazione di quanto disposto dalla

direttiva 2009/72/CE, con particolare riferimento alla disciplina relativa ai Sistemi di Distribuzione Chiusi;

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato *Settlement* o TIS);
- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2009, ARG/elt 175/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 175/09), e, in particolare, il relativo Allegato 1;
- la deliberazione dell’Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/10), e, in particolare, la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 66/10, e, in particolare, la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2012, 130/2012/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 245/2012/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2013, 165/2013/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 413/2014/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2014, 530/2014/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 12 febbraio 2015, 47/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2015, 170/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 30 aprile 2015, 196/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2015, 537/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2015/R/eel), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel, e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 276/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 894/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2018, 426/2018/R/eel, e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2018, 427/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2018, 530/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 530/2018/R/eel), e la relativa Tabella 1;

- la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2018, 613/2018/R/eel, e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 680/2018/R/eel, e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019, 269/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 269/2019/R/eel), e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2019, 558/2019/R/eel, e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e i relativi Allegato A (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT), Allegato B e Allegato C;
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2020, 526/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2021, 323/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 323/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 21 settembre 2021, 385/2021/R/eel, e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 562/2021/R/eel, e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante il Quadro strategico 2022-2025 (di seguito: Quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità);
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 120/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 120/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 121/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2022, 236/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 236/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2022, 322/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 322/2022/R/eel), e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2022, 329/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 329/2022/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 28 giugno 2022, 288/2022/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 288/2022/R/eel), e le relative osservazioni pervenute;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 390/2022/R/eel.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la legge 99/09 e il decreto legislativo 93/11, il legislatore ha:
  - definito le Reti Interne di Utente (di seguito: RIU);
  - recepito nell’ordinamento nazionale la disciplina sui cosiddetti Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: SDC) di cui all’articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, prevedendo che *“i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d’utente così come definite dall’articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell’articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009”*, ed escludendo conseguentemente (anche

in considerazione della normativa primaria in materia di esercizio dell'attività di distribuzione) la possibilità che si potessero realizzare nuovi SDC diversi da quelli ricadenti nell'ambito delle reti portuali e aeroportuali;

- attribuito all'Autorità il compito di definire una disciplina in materia di regolazione dei SDC;
- l'Autorità ha dato attuazione a quanto previsto dal combinato disposto della legge 99/09 e del decreto legislativo 93/11, in materia di RIU e di altre reti elettriche esistenti (diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi), con l'approvazione della deliberazione 539/2015/R/eel e del relativo Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi;
- in particolare, l'Autorità, con la deliberazione 539/2015/R/eel e il relativo TISDC, ha definito la regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di SDC;
- un SDC è un sistema il cui gestore ha l'obbligo di connessione, alla propria rete elettrica, dei soli terzi connettabili. La rete elettrica presente in un SDC distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, a eccezione di alcuni casi limitati (previsti dalla direttiva 2009/72/CE e ripresi dall'articolo 6, comma 6.1, del TISDC), non rifornisce clienti finali civili. Tale sistema è caratterizzato dalla condizione che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del medesimo sistema sono integrati oppure dalla condizione che distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate;
- i SDC sono sistemi di distribuzione nella titolarità e gestione di soggetti diversi dal gestore della rete di trasmissione nazionale (Terna S.p.A. – di seguito: Terna) e diversi dai gestori delle reti di distribuzione titolari di una concessione per l'erogazione, rispettivamente, del servizio di trasmissione o di distribuzione ai sensi degli articoli 3 o 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero dell'articolo 1-ter del d.P.R. 235/77;
- l'insieme dei SDC è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le RIU e gli Altri SDC (ASDC o SDC diversi dalle RIU), questi ultimi intesi come le reti elettriche, diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi e diverse dalle RIU, esistenti ovvero autorizzate alla data del 15 agosto 2009 e che soddisfino i requisiti dei SDC;
- in particolare, l'Autorità con il TISDC ha previsto che:
  - siano istituiti, presso l'Autorità, il Registro delle RIU e il Registro degli ASDC;
  - i gestori dei SDC, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE e poiché i SDC sono reti di distribuzione, siano soggetti ai medesimi compiti e responsabilità cui sono sottoposti i gestori di rete concessionari ai sensi del decreto legislativo 79/99 e del d.P.R. 235/77, salvo specifiche deroghe previste dal TISDC in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2009/72/CE;
- l'articolo 9 del TISDC ha stabilito, con riferimento alle RIU, che i gestori di reti elettriche non ancora classificate tra le RIU e in possesso dei requisiti necessari per essere classificate tra le RIU ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 99/09 fossero tenuti a presentare l'apposita richiesta entro il 30 giugno 2016, secondo le

medesime modalità previste dalla deliberazione ARG/elt 175/09 e allegando anche le informazioni necessarie per identificare l'ambito territoriale come previsto dall'articolo 5 del TISDC e le utenze connettabili come previsto dall'articolo 6 del TISDC. Oltre tale termine nessuna rete elettrica si sarebbe potuta ricomprendere nel Registro delle RIU;

- l'articolo 9 del TISDC ha stabilito, con riferimento agli ASDC, che:
  - ai fini della ricomprensione nel Registro degli ASDC, i gestori dei potenziali ASDC, entro il 30 settembre 2018, avrebbero dovuto inviare all'Autorità, e, per conoscenza, al gestore della rete con obbligo di connessione di terzi in cui insiste il punto di interconnessione principale e all'impresa distributrice concessionaria responsabile nel territorio in cui insiste la maggior parte della rete elettrica (se diversa), una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente una serie di informazioni relative alle caratteristiche della medesima rete elettrica che si ritenesse classificabile come ASDC, tra cui anche il codice distributore rilasciato da Terna;
  - il mancato invio delle dichiarazioni previste dal precedente alinea entro il 30 settembre 2018 avrebbe comportato la decadenza del diritto all'inclusione della configurazione elettrica nel Registro degli ASDC. In tali casi i clienti finali e i produttori a essa connessi sarebbero dovuti diventare, direttamente ovvero indirettamente (tramite punti di connessione virtuali), utenti della rete con obbligo di connessione di terzi con effetti a decorrere dal 1 ottobre 2018. Da tale data trovano applicazione i conguagli e le maggiorazioni previsti dal punto 11 della deliberazione 276/2017/R/eel;
  - nel caso delle reti elettriche per la cui gestione un'Autorità e/o un apposito Ente abbia il potere di rilasciare concessioni per l'erogazione dei pubblici servizi (ivi incluso quello della distribuzione di energia elettrica), quali quelle insite in porti e aeroporti, il diritto di inserimento nel Registro degli ASDC possa essere esercitato anche a seguito di dichiarazioni trasmesse in data successiva al 30 settembre 2018;
- l'articolo 9 del TISDC stabilisce, con riferimento a tutti i SDC, che:
  - Terna, a decorrere dal 1 gennaio 2019 nel caso delle RIU e a decorrere dal 1 gennaio 2022 nel caso degli ASDC, pubblici nel proprio sito internet, in apposite sezioni tra esse distinte, il Registro delle RIU e il Registro degli ASDC, specificando per ciascuna rete elettrica il relativo gestore, i relativi codici distributore e i Comuni in cui insiste la medesima rete elettrica, garantendone il tempestivo aggiornamento e mantenendo l'archivio storico delle variazioni societarie che interverranno. A decorrere dalle medesime date, il Registro delle RIU e il Registro degli ASDC coincidono con i registri pubblicati e aggiornati nel sito internet di Terna;
  - fatte salve eventuali dismissioni, i gestori di SDC, a decorrere dal 1 gennaio 2019 nel caso delle RIU e a decorrere dal 1 gennaio 2022 nel caso degli ASDC, rispettino gli obblighi di comunicazione e di aggiornamento previsti dalla regolazione generale e in particolare gli obblighi previsti dal Sistema Informativo Integrato (SII), dalla deliberazione GOP 35/08, dal sistema GAUDÌ,

- dal Codice di Rete di Terna, dal TIS, nonché, nel caso in cui siano apportate modifiche, dalle procedure definite da Terna ai sensi dell'articolo 9, comma 9.12, del medesimo TISDC, ferma restando la necessità di mantenere aggiornata la relazione tecnica descrittiva che illustra tutte le caratteristiche del SDC;
- i gestori di SDC comunichino all'Autorità le sole richieste di dismissione e conseguente cancellazione dei SDC dal Registro delle RIU ovvero dal Registro degli ASDC;
  - con riferimento alle modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di SDC e per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, l'Autorità, con la deliberazione 539/2015/R/eel e il relativo TISDC, ha previsto, tra l'altro, che:
    - agli scambi di energia elettrica nei punti di interconnessione tra la rete pubblica con obbligo di connessione di terzi, sia essa la Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) gestita da Terna ovvero siano esse le reti di distribuzione gestite dalle imprese distributrici concessionarie, e la rete del SDC (scambi di energia elettrica nei punti di interconnessione tra reti), si applichi la stessa regolazione prevista dagli articoli 14 e 15 e dalla Parte II, Titolo 5, del TIT per la regolazione degli scambi di energia elettrica nei punti di interconnessione tra la RTN e la rete di distribuzione ovvero tra due reti di distribuzione;
    - le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, nel caso di un SDC, siano applicate alla sola energia elettrica prelevata dai punti di interconnessione con la rete pubblica con obbligo di connessione di terzi e sulla base delle caratteristiche dei medesimi punti (senza tenere conto dell'energia elettrica prodotta e consumata all'interno del SDC), mentre l'energia elettrica prelevata dal singolo utente del SDC per il tramite del proprio punto di connessione alla rete del SDC e le caratteristiche del medesimo punto rilevino solo ai fini della ripartizione tra i diversi utenti del SDC di quanto dovuto complessivamente. A tal fine i gestori di SDC applicano quanto previsto all'articolo 21 del TISDC;
    - in relazione alla regolazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione per gli utenti del SDC, il gestore del SDC possa applicare ai medesimi utenti condizioni tecnico-economiche autonome e diverse dalle tariffe fissate dall'Autorità;
    - per ciascuna utenza in prelievo connessa al SDC, il gestore del SDC fatturi all'impresa di vendita titolare del relativo contratto di trasporto e dispacciamento i corrispettivi relativi ai servizi di trasmissione e di distribuzione, nonché gli oneri generali di sistema che, ai sensi dell'articolo 21 del TISDC, sono imputabili alla medesima utenza, secondo le modalità e le tempistiche previste dalla regolazione generale;
    - l'applicazione delle disposizioni in materia di dispacciamento avvenga in relazione all'energia elettrica immessa e all'energia elettrica prelevata da ciascun utente attraverso il punto di connessione della propria utenza alla rete del SDC e che alla medesima energia elettrica immessa e prelevata si applichino i coefficienti di perdita convenzionali previsti dall'articolo 76, comma 76.1, lettere a) e b), del TIS in relazione al livello di tensione del punto di connessione

- dell'utenza del SDC alla medesima rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili;
- le modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita previste dal TISDC trovano applicazione a decorrere:
    - dal 1 gennaio 2018 nel caso di RIU;
    - dal 1 luglio 2019 nel caso di ASDC diversi da quelli di cui al successivo alinea;
    - dal 1 gennaio 2022 nel caso di reti portuali e aeroportuali classificate come ASDC e inserite nel Registro degli ASDC successivamente al 31 dicembre 2019.
  - fino al decorrere delle date di cui al precedente punto, i diversi SDC continuano a essere gestiti con le medesime modalità utilizzate prima dell'entrata in vigore della deliberazione 539/2015/R/eel e del relativo TISDC (quindi, come se la configurazione elettrica fosse un'unica unità di consumo, eventualmente presso cui sono installati anche impianti di produzione di energia elettrica, connessa alla rete con obbligo di connessione di terzi attraverso il/i punto/i di interconnessione con la medesima rete con obbligo di connessione di terzi);
  - il Registro delle RIU è stato pubblicato per la prima volta con la deliberazione ARG/elt 52/10 ed è stato integrato con successive deliberazioni e da ultimo con la deliberazione 269/2019/R/eel; l'attuale Registro delle RIU include 32 RIU;
  - il Registro degli ASDC è stato pubblicato per la prima volta con la deliberazione 530/2018/R/eel ed è stato integrato con successive deliberazioni e da ultimo con la deliberazione 322/2022/R/eel; l'attuale Registro degli ASDC include 32 ASDC.

**CONSIDERATO CHE:**

- il legislatore, con l'articolo 17 del decreto legislativo 210/21, ha completato il recepimento nell'ordinamento nazionale della disciplina in materia di SDC prevedendo che:
  - dal 26 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 210/21) possano essere realizzati nuovi SDC per la distribuzione di energia elettrica a unità di consumo industriali, commerciali o di servizi condivisi collocate in un'area geograficamente limitata, purché siano rispettate una serie di condizioni e purché il gestore del SDC sia titolare di una sub-concessione di distribuzione stipulata con l'impresa distributrice concessionaria competente nel territorio interessato e previamente autorizzata dal Ministero della Transizione Ecologica;
  - i nuovi SDC siano considerati reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi;
  - il gestore di un SDC, in conformità con quanto previsto dalla normativa europea, sia esentato dall'obbligo di approvazione delle tariffe applicate o delle metodologie di calcolo delle stesse da parte dell'Autorità, dall'obbligo di approvvigionamento dei servizi non relativi alla frequenza e dell'energia a copertura delle perdite di rete secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato e dall'obbligo di presentazione del piano di sviluppo della rete di distribuzione;

- il gestore di un SDC possa liberamente sviluppare e gestire punti di ricarica di veicoli elettrici, a condizione di garantire un accesso aperto e non discriminatorio agli stessi, nonché realizzare e gestire sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica;
- le reti elettriche individuate dall'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11, autorizzate o realizzate alla data del 15 agosto 2009 e ad oggi non inserite nel Registro degli ASDC possano essere incluse nel medesimo Registro degli ASDC previo invio all'Autorità, entro il 26 giugno 2022, di apposita comunicazione;
- l'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 210/21 prevede, altresì, che il Ministro della Transizione Ecologica istituisca l'albo dei SDC nuovi ed esistenti (questi ultimi sono quelli autorizzati o realizzati alla data del 15 agosto 2009, ivi inclusi quelli non ancora censiti e per i quali i relativi gestori hanno effettuato la comunicazione all'Autorità entro il 26 giugno 2022 – cioè entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 210/21) e definisca la procedura di autorizzazione alla stipula della sub-concessione da parte del medesimo Ministero della Transizione Ecologica;
- l'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 210/21 prevede che l'Autorità provveda a:
  - predisporre le convenzioni-tipo per il rilascio della sub-concessione;
  - approvare le linee guida sulla base delle quali deve essere verificato il rispetto delle condizioni per cui il sistema in oggetto possa essere classificato come SDC, nonché a stabilire condizioni specifiche per la delimitazione geografica dei siti su cui è possibile realizzare SDC;
  - adeguare, ove necessario, la regolazione prevista per i SDC (il vigente TISDC);
  - determinare le modalità attraverso cui un utente del SDC possa richiedere all'Autorità di esaminare e approvare le tariffe praticate dal gestore del SDC ovvero le metodologie di calcolo delle medesime tariffe.

**CONSIDERATO CHE:**

- le norme in materia di SDC di cui al decreto legislativo 210/21 introducono una differenziazione tra nuovi SDC e SDC esistenti (tra questi ultimi rientrano anche quelli inizialmente non ancora censiti e per i quali i relativi gestori hanno effettuato la comunicazione all'Autorità entro il 26 giugno 2022), in quanto:
  - per i SDC esistenti continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti, per cui i relativi gestori sono equiparati alle imprese distributrici (pur essendo privi di concessioni) e le componenti a copertura degli oneri generali di sistema trovano applicazione solo con riferimento ai punti di interconnessione con la rete pubblica con obbligo di connessione di terzi e all'energia elettrica prelevata per il loro tramite;
  - i nuovi SDC sono considerati reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione di terzi, per cui i relativi gestori svolgono l'attività di distribuzione per il tramite di un'apposita sub-concessione. Pertanto, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16, le

- componenti a copertura degli oneri generali di sistema trovano applicazione con riferimento ai punti di connessione dei clienti finali alla rete del SDC e all'energia elettrica prelevata per il loro tramite;
- i SDC esistenti possono modificare il proprio ambito territoriale (tale previsione non era consentita in precedenza), previa richiesta di sub-concessione ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo 210/21, con la conseguente applicazione della regolazione vigente per i nuovi SDC;
  - la riapertura dei termini per l'inserimento, nel Registro degli ASDC, delle configurazioni elettriche esistenti (autorizzate o realizzate) alla data del 15 agosto 2009 che non hanno presentato istanza entro il 30 settembre 2018, di fatto:
    - sana la situazione delle configurazioni elettriche che, in violazione della regolazione vigente, hanno continuato a operare nel Sistema Elettrico Nazionale (SEN) come unico cliente finale senza avviare un percorso di regolarizzazione anche dopo la data del 30 settembre 2018. Infatti, ai sensi dell'articolo 9, comma 9.2bis, del TISDC, a seguito della mancata presentazione dell'istanza per essere ricompresi nel Registro degli ASDC, gli utenti connessi alle medesime configurazioni (clienti finali e produttori) avrebbero dovuto diventare utenti della rete pubblica con obbligo di connessione di terzi (attraverso la disconnessione dalla rete privata e la connessione diretta alla rete pubblica con obbligo di connessione di terzi ovvero utilizzando la rete privata tramite l'attivazione di punti di connessione virtuali), pena l'applicazione dei conguagli e le maggiorazioni di cui al punto 11 della deliberazione 276/2017/R/eel;
    - pone la necessità di recuperare, in maniera retroattiva, gli importi dovuti e non versati da parte dei relativi gestori e utenti per effetto della mancata applicazione del TISDC, al fine di garantire equità di trattamento per tutti i gestori di SDC;
  - la necessità di recuperare, in maniera retroattiva, gli importi dovuti e non versati per effetto della mancata/ritardata applicazione del TISDC da parte di gestori di SDC è un'eventualità che si è già verificata in passato nel periodo di prima attuazione della regolazione definita dal TISDC, sia in relazione ad alcune RIU che ad alcuni ASDC, e che potrebbe verificarsi anche in futuro per le configurazioni elettriche attualmente già inserite nel Registro degli ASDC ovvero per configurazioni elettriche, quali i porti e gli aeroporti, che, in virtù del particolare regime normativo, non hanno un termine ultimo per richiedere l'inserimento nel Registro degli ASDC.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'Autorità, con la deliberazione 120/2022/R/eel, ha disposto l'avvio di uno specifico procedimento, da completarsi entro il 30 settembre 2022, per l'aggiornamento, tra l'altro, del TISDC al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 210/21, nell'ambito dell'obiettivo strategico OS.21, lettera f), del Quadro Strategico 2022-2025. Con la deliberazione 120/2022/R/eel, l'Autorità ha escluso dal richiamato procedimento la predisposizione delle convenzioni-tipo per il rilascio della sub-concessione, di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 210/21, rinviando a un successivo procedimento specifico, da

effettuarsi a seguito dell'adozione, da parte del Ministro della Transizione Ecologica, della procedura di autorizzazione alla stipula della sub-concessione, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 210/21;

- l'Autorità, nell'ambito del richiamato procedimento, con la deliberazione 236/2022/R/eel, ha:
  - dato attuazione a quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 210/21, prevedendo, in particolare, di modificare il termine previsto dall'articolo 9, commi 9.2, 9.2bis e 9.2ter, del TISDC entro cui i gestori di configurazioni elettriche esistenti (autorizzate o realizzate) alla data del 15 agosto 2009 e tuttora in esercizio potessero presentare l'istanza per l'inserimento delle medesime configurazioni elettriche nel Registro degli ASDC secondo le modalità di cui all'articolo 9 del TISDC, ponendolo pari alla data del 26 giugno 2022;
  - avviato un procedimento per la definizione di un meccanismo automatico per il recupero degli importi dovuti e non versati da parte dei gestori di SDC a seguito della ritardata applicazione della regolazione vigente che preveda anche l'introduzione di penali economiche crescenti nel tempo, finalizzate a incentivare i gestori di SDC, che non abbiano applicato ovvero non stiano applicando le disposizioni regolatorie previste dalla deliberazione 539/2015/R/eel e dal relativo TISDC, a ottemperare il prima possibile alle disposizioni regolatorie precedentemente descritte;
- l'Autorità, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 236/2022/R/eel, ha approvato il documento per la consultazione 288/2022/R/eel recante gli orientamenti in materia di individuazione del soggetto che dovrà procedere al calcolo dell'importo oggetto di recupero, dei criteri che il medesimo soggetto dovrà applicare per quantificare l'entità dell'importo oggetto di recupero, nonché delle modalità e dei tempi entro cui procedere al medesimo recupero. In tale ambito è stata prevista l'introduzione di maggiorazioni agli importi oggetto di recupero correlate a:
  - il ritardo accumulato dal gestore del SDC nel richiedere l'iscrizione ai Registri dei SDC e nell'applicare la regolazione vigente in materia di SDC;
  - le modalità con cui sia stata individuata l'inadempienza nell'applicare la regolazione dell'Autorità (violazione accertata dall'Autorità, eventualmente per il tramite di soggetti titolati, ovvero autodenuncia da parte del gestore del SDC);
- in particolare, con il documento per la consultazione 288/2022/R/eel, l'Autorità ha proposto che:
  - sia il gestore del SDC, in quanto responsabile del ritardo nella mancata applicazione del TISDC (di seguito: gestore di SDC inadempiente), il soggetto a cui debba essere imputato il pagamento degli importi dovuti e non versati a seguito della ritardata applicazione della regolazione vigente in materia di SDC;
  - sia Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito anche: CSEA o Cassa) il soggetto deputato a quantificare l'ammontare degli importi dovuti e non versati per effetto della ritardata applicazione della regolazione vigente in materia e a imputarlo al gestore di SDC inadempiente (ciò anche per uniformità con quanto

- previsto per i clienti finali “nascosti” dal punto 11 della deliberazione 276/2017/R/eel);
- CSEA debba destinare gli importi recuperati a:
    - i. il Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, di cui all’articolo 41, comma 41.1, lettera g), del TIT alimentato dalla componente tariffaria UC<sub>3</sub>, in relazione ai recuperi dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché alle relative eventuali penali corrisposti dai gestori dei SDC inadempienti;
    - ii. Terna in relazione ai recuperi relativi ai corrispettivi di dispacciamento, nonché alle relative eventuali penali corrisposti dai gestori dei SDC inadempienti;
  - l’ammontare degli importi dovuti e non versati per effetto della ritardata applicazione della regolazione vigente in materia di SDC sia pari alla sommatoria de:
    - a) il valore massimo tra zero e la differenza tra (di seguito: importi dovuti relativi al servizio di trasporto):
      - i. i corrispettivi di trasporto che il gestore del SDC avrebbe versato se fosse stato applicato l’articolo 15 del TISDC nel periodo oggetto di mancata applicazione delle disposizioni regolatorie disciplinate dal TISDC (di seguito: periodo oggetto di regolarizzazione) e
      - ii. i corrispettivi di trasporto effettivamente versati nel periodo oggetto di regolarizzazione;
    - b) il valore massimo tra zero e la differenza tra (di seguito: importi dovuti relativi al servizio di dispacciamento):
      - i. i corrispettivi di dispacciamento che gli utenti del SDC avrebbero versato nel periodo oggetto di regolarizzazione se fosse stato applicato l’articolo 22 del TISDC (come modificato con la deliberazione 329/2022/R/eel, in esito al procedimento avviato con la deliberazione 323/2021/R/eel) e
      - ii. i corrispettivi di dispacciamento effettivamente versati dagli utenti del SDC nel periodo oggetto di regolarizzazione;
    - c) gli importi relativi all’eventuale applicazione delle penali;
  - con il documento per la consultazione 288/2022/R/eel l’Autorità ha, inoltre, proposto che:
    - il periodo oggetto di regolarizzazione di un determinato SDC inadempiente sia l’intervallo compreso tra:
      - i. la data di decorrenza dell’applicazione del TISDC per la particolare tipologia di SDC oggetto di regolarizzazione e
      - ii. la data, comunicata dal SII a CSEA, a decorrere dalla quale la regolazione dei servizi di trasporto e di dispacciamento, sia in relazione all’energia elettrica scambiata con le altre reti nei punti di interconnessione, sia in relazione all’energia elettrica prelevata e immessa nei punti di connessione

- alla rete del SDC dalle singole utenze del SDC, è stata effettuata sulla base delle disposizioni regolatorie del TISDC;
- sia introdotto un meccanismo basato su penali economiche crescenti nel tempo che incentivi ulteriormente i gestori dei SDC inadempienti a regolarizzarsi nel più breve tempo possibile e, conseguentemente, a procedere alla corretta applicazione del TISDC. In particolare, è stato previsto che:
    - a) il gestore di una rete elettrica portuale o aeroportuale che possieda i requisiti per essere classificata come SDC e che presenti all’Autorità l’istanza per l’inserimento della propria rete nel Registro degli ASDC dopo il 31 dicembre 2022, sia soggetto alla corresponsione a CSEA di una penale pari:
      - i. al 10% degli importi dovuti per il servizio di trasporto e degli importi dovuti per il servizio di dispacciamento nel caso in cui sia il gestore del SDC a presentare autonomamente l’istanza;
      - ii. al 30% degli importi dovuti per il servizio di trasporto e degli importi dovuti per il servizio di dispacciamento nel caso in cui al gestore del SDC sia stato intimato di presentare istanza in quanto individuato dall’Autorità a seguito di propri controlli o verifiche ispettive ovvero di segnalazioni effettuate da altri soggetti quali, a titolo di esempio, le imprese distributrici, Terna, l’Agenzia delle Dogane, il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE);
    - b) il gestore di un SDC che, a seguito dell’inserimento della propria rete elettrica nel relativo Registro, completi le attività propedeutiche alla piena implementazione del TISDC e, conseguentemente, avvii l’erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita agli utenti dei SDC conformemente a quanto previsto dal TISDC, oltre i 12 mesi dalla data di avvenuto inserimento nel relativo Registro (è da intendersi come la data di pubblicazione della deliberazione dell’Autorità con cui il SDC è stato inserito nel relativo Registro dei SDC) sia soggetto alla corresponsione a CSEA di una penale, eventualmente aggiuntiva rispetto a quella prevista nella precedente lettera a), pari al 2% degli importi dovuti per il servizio di trasporto e degli importi dovuti per il servizio di dispacciamento. La penale è incrementata di 2 punti percentuali per ogni ulteriore quadrimestre di ritardo nell’avvio dell’erogazione dei servizi ai sensi del TISDC successivo ai 16 mesi dalla data di avvenuto inserimento nei Registri dei SDC;
  - CSEA, a seguito dell’inserimento di un SDC all’interno dei Registri dei SDC ovvero del ricevimento di una comunicazione dell’Autorità con cui si indicano i gestori di SDC che hanno avviato l’erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita agli utenti dei SDC conformemente a quanto previsto dal TISDC in ritardo rispetto a quanto previsto dal medesimo TISDC, debba avviare, sulla base dei criteri descritti nei precedenti punti, le attività funzionali al recupero degli importi dovuti e non versati da ciascun gestore di SDC inadempiente e, una volta quantificato il relativo ammontare, debba procedere a imputarlo al gestore di SDC

- inadempiente prevedendo che quest'ultimo possa avvalersi della facoltà di effettuare pagamenti rateali;
- per le finalità del documento per la consultazione 288/2022/R/eel, CSEA possa:
    - i. avvalersi delle imprese distributrici competenti e di Terna per effettuare i calcoli degli importi dovuti per il servizio di trasporto e degli importi dovuti per il servizio di dispacciamento;
    - ii. richiedere alle imprese distributrici, a Terna, ai gestori dei SDC inadempienti e al gestore del SII le informazioni e i dati di misura necessari per lo svolgimento dei propri compiti assegnati;
  - solo un'associazione di categoria che rappresenta le imprese che operano nel settore elettrico italiano ha trasmesso le proprie osservazioni al documento per la consultazione 288/2022/R/eel, evidenziando di condividere gli orientamenti dell'Autorità.

**RITENUTO CHE:**

- gli orientamenti dell'Autorità definiti nel documento per la consultazione 288/2022/R/eel, vista anche l'assenza di osservazioni e ulteriori o diverse indicazioni, possano trovare applicazione nel caso di SDC inadempienti;
- pertanto, sia opportuno, nell'ambito e a conclusione del procedimento avviato con la deliberazione 236/2022/R/eel:
  - confermare interamente gli orientamenti prospettati con il documento per la consultazione 288/2022/R/eel;
  - integrare il TISDC introducendo il meccanismo automatico per il recupero degli importi dovuti e non versati da parte dei gestori di SDC a seguito della ritardata applicazione della regolazione vigente in materia di SDC come descritto nel medesimo documento per la consultazione 288/2022/R/eel

**DELIBERA**

1. di integrare il Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, come di seguito descritto:
  - all'articolo 1, comma 1.1, dopo la lettera rr) sono inserite le seguenti lettere: “
    - ss) **data di inserimento del SDC inadempiente nel relativo Registro:** la data di pubblicazione del provvedimento dell'Autorità con cui un SDC inadempiente è stato inserito in uno dei Registri di cui al comma 9.1;
    - tt) **gestore di SDC inadempiente:** gestore di SDC che non ha applicato il presente provvedimento a decorrere dalle date previste dalla regolazione vigente in materia di SDC;
    - uu) **importi da recuperare relativi al servizio di dispacciamento:** importi relativi all'erogazione del servizio di dispacciamento che i gestori di SDC

inadempienti sono tenuti a versare a Cassa secondo quanto previsto dall'articolo 36 e determinati secondo quanto previsto dai commi 36.5, 36.6 e 36.7;

- vv) **importi da recuperare relativi al servizio di trasporto:** importi relativi all'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione che i gestori di SDC inadempienti sono tenuti a versare a Cassa secondo quanto previsto dall'articolo 36 e determinati secondo quanto previsto dai commi 36.4, 36.6 e 36.7;
- ww) **periodo oggetto di regolarizzazione:** periodo oggetto di regolarizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 36 e ricompreso tra la data prevista per l'applicazione della regolazione vigente in materia di SDC e la data, comunicata dal SII a Cassa, a decorrere dalla quale l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento, sia in relazione all'energia elettrica scambiata con le altre reti nei punti di interconnessione, sia in relazione all'energia elettrica prelevata e immessa nei punti di connessione alla rete del SDC dalle singole utenze del SDC, è stata effettuata sulla base delle disposizioni regolatorie del presente provvedimento;
- xx) **SDC inadempiente:** SDC per cui non è stato applicato il presente provvedimento a decorrere dalle date previste dalla regolazione vigente in materia di SDC.”;

- dopo l'articolo 35 è inserito il seguente articolo: “

### **Articolo 36**

#### *Recupero degli importi dovuti e non versati da parte dei gestori di SDC inadempienti*

- 36.1 Il presente articolo si applica nel caso di SDC inadempienti con riferimento ai relativi periodi oggetto di regolarizzazione ai fini del recupero degli importi da recuperare relativi all'erogazione dei servizi di trasporto e di dispacciamento.
- 36.2 Il gestore di SDC inadempiente è il soggetto obbligato al pagamento degli importi da recuperare relativi ai servizi di trasporto e di dispacciamento e determinati secondo quanto disciplinato nel presente articolo.
- 36.3 Cassa quantifica, per ogni gestore di SDC inadempiente e in relazione ai relativi SDC inadempienti, l'ammontare, determinato applicando quanto previsto dai commi da 36.4 a 36.7, degli importi da recuperare relativi ai servizi di trasporto e di dispacciamento.
- 36.4 L'ammontare degli importi da recuperare relativi al servizio di trasporto è pari al valore massimo tra zero e la differenza tra:
  - a) i corrispettivi di trasmissione e distribuzione che il gestore del SDC avrebbe dovuto pagare nel periodo oggetto di regolarizzazione per effetto dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 15 e
  - b) i corrispettivi di trasmissione e distribuzione effettivamente pagati in relazione ai prelievi del SDC nel periodo oggetto di regolarizzazione.

- 36.5 L'ammontare degli importi dovuti relativi al servizio di dispacciamento è pari al valore massimo tra zero e la differenza tra:
- i corrispettivi di dispacciamento che gli utenti del SDC avrebbero dovuto pagare nel periodo oggetto di regolarizzazione per effetto dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 22 e
  - i corrispettivi di dispacciamento effettivamente pagati in relazione ai prelievi del SDC nel periodo oggetto di regolarizzazione.
- 36.6 Il gestore di una rete elettrica portuale o aeroportuale che possiede i requisiti per essere classificata come ASDC e che presenta all'Autorità l'istanza di cui all'articolo 9 per l'inserimento della propria rete nel Registro degli ASDC dopo la data del 31 dicembre 2022, è soggetto alla corresponsione di una penale pari:
- al 10% degli importi da recuperare relativi al servizio di trasporto e al 10% degli importi da recuperare relativi al servizio di dispacciamento, nel caso in cui sia il gestore del SDC a presentare autonomamente l'istanza di cui all'articolo 9;
  - al 30% degli importi da recuperare relativi al servizio di trasporto e al 30% degli importi da recuperare relativi al servizio di dispacciamento, nel caso in cui al gestore del SDC sia stato intimato di presentare istanza in quanto individuato dall'Autorità a seguito di propri controlli o verifiche ispettive ovvero di segnalazioni effettuate da altri soggetti quali, a titolo di esempio, le imprese distributrici, Terna, l'Agenzia delle Dogane, il GSE.
- 36.7 Il gestore di un SDC che, a seguito dell'inserimento della propria rete elettrica nel relativo Registro di cui al comma 9.1, completi le attività propedeutiche alla piena implementazione del presente provvedimento e conseguentemente avvii l'erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita agli utenti dei SDC conformemente a quanto previsto dal presente provvedimento, oltre i 12 (dodici) mesi dalla data di inserimento del SDC inadempiente nel relativo Registro è soggetto alla corresponsione di una penale, eventualmente aggiuntiva rispetto a quella prevista dal comma 36.6, pari al 2% degli importi da recuperare relativi al servizio di trasporto e pari al 2% degli importi da recuperare relativi al servizio di dispacciamento. La penale di cui al presente comma è incrementata di 2 punti percentuali per ogni ulteriore quadrimestre di ritardo nell'avvio dell'erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita agli utenti dei SDC ai sensi del presente provvedimento successivo ai 16 (sedici) mesi dalla data di inserimento del SDC inadempiente nel relativo Registro.
- 36.8 Cassa, a seguito dell'inserimento di un SDC inadempiente nel relativo Registro di cui al comma 9.1 ovvero del ricevimento di una comunicazione dell'Autorità con cui si indicano i gestori di SDC inadempienti, avvia, secondo quanto previsto dal presente articolo, le attività funzionali al recupero degli importi da recuperare relativi al servizio di trasporto e degli importi da recuperare relativi

al servizio di dispacciamento da ciascun gestore di SDC inadempiente e, una volta quantificato il relativo ammontare, procede a imputarlo al gestore di SDC inadempiente, prevedendo che il medesimo gestore possa avvalersi della facoltà di effettuare pagamenti rateali secondo modalità definite autonomamente da Cassa.

36.9 Per le finalità del presente articolo, Cassa può:

- a) avvalersi delle imprese distributrici competenti e di Terna per effettuare i calcoli degli importi da recuperare relativi al servizio di trasporto e degli importi da recuperare relativi al servizio di dispacciamento;
- b) richiedere alle imprese distributrici, a Terna, ai gestori dei SDC inadempienti e al gestore del SII le informazioni e i dati di misura necessari per lo svolgimento dei propri compiti assegnati ai sensi del presente articolo.

36.10 Cassa destina:

- a) al Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, di cui all'articolo 41, comma 41.1, lettera g), del TIT alimentato dalla componente tariffaria UC<sub>3</sub>, gli importi da recuperare relativi al servizio di trasporto determinati secondo quanto previsto dal comma 36.4, nonché le relative eventuali penali determinate secondo quanto previsto dai commi 36.6 e 36.7, corrisposti dai gestori dei SDC inadempienti;
  - b) a Terna gli importi da recuperare relativi al servizio di dispacciamento determinati secondo quanto previsto dal comma 36.5, nonché le relative eventuali penali determinate secondo quanto previsto dai commi 36.6 e 36.7, corrisposti dai gestori dei SDC inadempienti.”;
2. di trasmettere la presente deliberazione a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
  3. di pubblicare la presente deliberazione, nonché il Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi come integrato dalla presente deliberazione, nel sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

27 settembre 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*